



Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano

Deliberazione pubblicata all'Albo Informativo dell'Azienda
Dal 01/07/2021 al 22/07/2021

Responsabile U.O.C. Affari Generali
(dott.ssa Silvia Liggeri)

Deliberazione n. 556

del 28/06/2021

Tit. di Class. 1.1.02

A300
MG

OGGETTO: Stipula convenzione passiva con l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Brianza per prestazioni specialistiche di Ecoendoscopia a favore dell'ASST Nord Milano. Periodo dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2023.

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATI i seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 15, comma 1, della Legge 07 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii., che autorizza le pubbliche amministrazioni a "concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- l'art. 43, comma 3, della Legge 449/97, che consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, al fine di perseguire, attraverso la stipula delle stesse, efficienza ed economicità all'azione della Pubblica Amministrazione;
- le Linee guida del Ministero della Sanità n. 2/1996 "Profilo Aziendale dei soggetti gestori dei servizi sanitari" (G. U. del 31.5.1996, n. 126), che al paragrafo 5 "Innovazione organizzativa e strategie gestionali di integrazione orizzontale fra aziende", prevedono "il ricorso a convenzioni tra enti diversi. Tale forma di cooperazione fra enti, più semplice e flessibile, può essere funzionale allo svolgimento in comune di singoli servizi, all'utilizzo coordinato di beni e di tecnologia";
- la L.R. 27 dicembre 2006 n. 30, che stabilisce che gli enti appartenenti al sistema regionale svolgono prestazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente allo stesso, proprio al fine di contribuire al raggiungimento degli

obbiettivi di sistema, mediante il miglior utilizzo delle risorse ed il contenimento della spesa;

PREMESSO che, con deliberazione 22 maggio 2019, n. 315 questa Azienda ha autorizzato il rinnovo della convenzione passiva con l'ASST di Vimercate per l'esecuzione di prestazioni specialistiche di Ecoendoscopia, a favore della ASST Nord Milano, per il periodo dal 1 luglio 2019 fino al 30 giugno 2021;

CONSIDERATO che in previsione della scadenza della convenzione in oggetto, il Direttore del Dipartimento Scienze Chirurgiche, dott. Mauro Longoni, di comune accordo con le Direzioni Mediche dei Presidi Ospedalieri Edoardo Bassini e "Città di Sesto San Giovanni", con nota in data 12 aprile 2021, prot. n. 11303, conservata in atti, ha evidenziato la necessità di rinnovare la convenzione con l'ASST di Vimercate, fornendo le opportune motivazioni:

- prestazioni specialistiche non rinvenibili ad oggi in ambito aziendale;
- indagini indispensabili per la diagnostica oncologica pre-operatoria per assicurare la continuità delle prestazioni di cui trattasi, la cui interruzione determinerebbe gravi ripercussioni sul servizio;
- le prestazioni sono erogate in base a protocolli sanitari perfezionati concordati e condivisi in base ad un rapporto ormai consolidato tra le strutture coinvolte;

RICORDATO che in attuazione delle disposizioni di cui alla L.R. n. 23/2019, così come confermate dal DGR n. XI/3952 del 30/11/2020, a far data dal 01 gennaio 2021 è stata istituita la nuova ASST della Brianza, in sostituzione dell'ASST di Vimercate, comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti Asl di Carate Brianza – Seregno – Vimercate e Desio;

VISTE:

- la nota del 26 marzo 2021, prot. n. 9963, conservata in atti, con la quale la U.O.C. Affari Generali – Ufficio Convenzioni di ASST Nord Milano – ha chiesto all'ex ASST di Vimercate la preventiva disponibilità a rinnovare la convenzione di cui trattasi, alle medesime condizioni;
- la nota e-mail in data 19 maggio 2021, prot. 15693, conservata in atti, con la quale l'U.O.C. Programmazione, Gestione e Integrazione della Rete sociosanitaria Ufficio Libera Professione e Convenzioni dell'ASST della Brianza, si è espressa favorevolmente e disponibile a stipulare la convenzione in oggetto;
- la successiva corrispondenza e-mail intercorsa tra le parti e conservata in atti, con la quale si sono definite e condivise le pattuizioni dell'accordo convenzionale di cui trattasi;

CONSIDERATO che, le prestazioni in argomento sono caratterizzate da competenze specifiche di alta specializzazione non rinvenibili in ambito aziendale e vengono erogate in urgenza sulla base di protocolli sanitari perfezionati concordati e condivisi in base ad un rapporto ormai consolidato tra le strutture coinvolte;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario Aziendale, dott.ssa Anna Lisa Fumagalli, conservato in atti, in merito al rinnovo della predetta convenzione;

RAVVISATA pertanto la necessità di proseguire nella collaborazione in argomento tramite la sottoscrizione della convenzione allegata al presente provvedimento (allegato n. 1), allo scopo predisposta, concordata tra le Parti dopo attenta e puntuale istruttoria, da cui emergono, in estrema sintesi, le seguenti pattuizioni disciplinanti il rapporto:

- *oggetto*: prestazioni specialistiche di Ecoendoscopia a favore di assistiti dell'ASST Nord Milano:
 - eco endoscopia superiore (esofago, stomaco, duodeno);
 - eco endoscopia superiore (esofago, stomaco, duodeno) con biopsia;
 - eco endoscopia inferiore (retto, colon);
 - eco endoscopia inferiore (retto, colon) con biopsia;
 - eco endoscopia del pancreas;
 - eco endoscopia del pancreas con biopsia;
 - posizionamento di endoprotesi esofagee, biliari e duodenali, in pazienti in cui sia indispensabile una procedura palliativa o temporanea di questo tipo;
- *tariffe*: verrà applicato il Nomenclatore Tariffario Regionale vigente al momento dell'erogazione della prestazione;
- *costo*: importo presunto per il periodo di interesse pari ad Euro 20.000,00;
- *durata*: dal 01 luglio 2021 fino al 30 giugno 2023, con possibilità sia di disdetta anticipata (con un preavviso di tre mesi), sia di rinnovo alla scadenza, previo accordo scritto tra le parti;

RITENUTO:

- interesse di questa Azienda rinnovare la convenzione in esame, indispensabile a garantire e assicurare la continuità delle prestazioni di cui trattasi, la cui interruzione determinerebbe gravi ripercussioni sul servizio offerto agli assistiti che si rivolgono ad ASST Nord Milano;
- altresì, di incaricare il Direttore del Dipartimento Scienze Chirurgiche, dott. Mauro Longoni e le Direzioni Mediche dei Presidi Ospedalieri Edoardo Bassini e "Città di Sesto San Giovanni" – di vigilare e supervisionare sull'esecuzione della convenzione oggetto del presente provvedimento – con particolare attenzione ai volumi delle prestazioni richieste ai fini del rispetto della disponibilità economica assegnata;

DATO ATTO che:

- come riportato nell'art. 3 della allegata convenzione – i quantitativi di esami previsti dalla convenzione sono meramente indicativi e legati alle necessità assistenziali aziendali;
- il costo complessivo derivante dal presente provvedimento, quantificato, in via meramente preventiva, pari a Euro 20.000,00/periodo di interesse, sarà annotato ai conti di bilancio indicati nell'ultimo foglio della presente deliberazione, come segue:
 - anno 2021 (dal 01/07/2021 fino al 31/12/2021) = euro 4.170,00;
 - anno 2022 (dal 01/01/2022 fino al 31/12/2022) = euro 10.000,00;

- anno 2023 (dal 01/01/2023 fino al 30/06/2023) = euro 5.833,00;

ATTESO che la U.O.C. proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione della copertura finanziaria inerente al presente provvedimento, come riportato nell'ultimo foglio;

SU PROPOSTA del Responsabile della U.O.C. Affari Generali – Ufficio Convenzioni, il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nell'ultimo foglio;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio-sanitario;

- d e l i b e r a -

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di approvare il testo della convenzione con l'ASST della Brianza per l'esecuzione di prestazioni specialistiche di Ecoendoscopia a favore di assistiti della ASST Nord Milano, allegato al presente provvedimento (allegato n. 1) quale parte integrante e sostanziale, da cui emergono, in estrema sintesi, le seguenti pattuizioni disciplinanti il rapporto:
 - *oggetto*: prestazioni specialistiche di Ecoendoscopia a favore di assistiti della ASST Nord Milano:
 - eco endoscopia superiore (esofago, stomaco, duodeno);
 - eco endoscopia superiore (esofago, stomaco, duodeno) con biopsia;
 - eco endoscopia inferiore (retto, colon);
 - eco endoscopia inferiore (retto, colon) con biopsia;
 - eco endoscopia del pancreas;
 - eco endoscopia del pancreas con biopsia;
 - posizionamento di endoprotesi esofagee, biliari e duodenali, in pazienti in cui sia indispensabile una procedura palliativa o temporanea di questo tipo;
 - *tariffe*: verrà applicato il Nomenclatore Tariffario Regionale vigente al momento dell'erogazione della prestazione;
 - *durata*: la convenzione decorre dal 1 luglio 2021 fino al 30 giugno 2023, con possibilità sia di disdetta anticipata (con un preavviso di 30 giorni), sia di rinnovo alla scadenza, previ accordi scritti tra le parti;
2. di autorizzare la sottoscrizione della convenzione passiva sopra descritta;
3. di dare atto che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento, quantificato, in via meramente preventiva, pari a Euro 20.000,00/periodo di interesse, sarà annotato ai conti di bilancio indicati nell'ultimo foglio della presente deliberazione, come segue:



- anno 2021 (dal 01/07/2021 fino al 31/12/2021) = euro 4.170,00;
 - anno 2022 (dal 01/01/2022 fino al 31/12/2022) = euro 10.000,00;
 - anno 2023 (dal 01/01/2023 fino al 30/06/2023) = euro 5.833,00;
4. di incaricare il Direttore del Dipartimento Scienze Chirurgiche, dott. Mauro Longoni e le Direzioni Mediche dei Presidi Ospedalieri Edoardo Bassini e “Città di Sesto San Giovanni” – di vigilare e supervisionare sull’esecuzione della convenzione oggetto del presente provvedimento – con particolare attenzione ai volumi delle prestazioni richieste ai fini del rispetto della disponibilità economica assegnata;
 5. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incumbenti all’esecuzione del presente provvedimento;
 6. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm. ii.;
 7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio online aziendale, ai sensi dell’art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm. ii.;
 8. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.
- (atti n. 45/2021 – tit. 01.01.03)

Parere favorevole:

IL DIRETTORE
SANITARIO
(d.ssa Anna Lisa Fumagalli)

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(dott. Giovanni Palazzo)

IL DIRETTORE
SOCIOSANITARIO
(d.ssa Barbara Mangiacavalli)

IL DIRETTORE GENERALE
(d.ssa Elisabetta Fabbrini)

deliberazione del Direttore Generale n. 556 del 28 GIU. 2021, avente all'oggetto:

“Stipula convenzione passiva con l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Brianza per prestazioni specialistiche di Ecoendoscopia a favore dell’ASST Nord Milano. Periodo dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2023”.

* * * * *

Il sottoscritto Responsabile della U.O.C. Affari Generali – Ufficio Convenzioni e Responsabile del procedimento: dott.ssa Silvia Liggeri

ATTESTA

la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento;

DICHIARA

di avere acquisito dalla competente U.O.C. Economico Finanziaria l’attestazione della copertura finanziaria dei costi e/o degli introiti rivenienti dal presente provvedimento, i quali vengono annotati a bilancio come segue:

al conto economico n. 62.05.02 descrizione: prestazioni diagnostiche da pubblico

• **anno 2021:** dal 01.07.2021 fino al 31.12.2021 Euro 4.167,00

al conto economico n. 62.05.02 descrizione: prestazioni diagnostiche da pubblico

• **anno 2022** dal 01.01.2022 al 31.12.2022 Euro 10.000,00

al conto economico n. 62.05.02 descrizione: prestazioni diagnostiche da pubblico

• **anno 2023** dal 01.01.2023 al 30.06.2023 Euro 5.833,00

in attesa della stesura definitiva del bilancio preventivo del/i relativo/i esercizi/i

OVVERO

che il presente provvedimento non comporta alcun onere.

per Il Responsabile della U.O.C. Affari Generali
e Responsabile del procedimento
(dott.ssa Silvia Liggeri)

Silvia Liggeri

Il Responsabile della U.O.C. Economico Finanziaria conferma:

la copertura economica del presente provvedimento e l’annotazione a bilancio sopra riportata

che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio.

Il Responsabile della U.O.C. Economico Finanziaria
(d.ssa Domenica Lupino)



CONVENZIONE ATTIVA, TRA L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA BRIANZA E L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE NORD MILANO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI ECOENDOSCOPIA.

L'anno duemilaventuno, addì del mese di..... 2021

TRA

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Brianza (di seguito denominata ASST della Brianza), con sede a Vimercate (MB), in via Santi Cosma e Damiano n. 10, Codice Fiscale e partita I.V.A. n. 09314320962, nella persona del Direttore della U.O.C. Programmazione, Gestione e Integrazione della Rete Sociosanitaria, dott. Gennaro Rizzo all'uopo delegato dal Legale Rappresentante con deliberazione n. 159 del 12 marzo 2021

E

l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Nord Milano, con sede in Sesto San Giovanni (MI), Viale Matteotti, n. 83, codice fiscale e P.IVA 09320420962 (di seguito denominata anche "ASST Nord Milano"), in atto rappresentata dal Direttore Generale, nonché Legale rappresentante pro tempore, dott.ssa Elisabetta Fabbrini, che con deliberazione n. 222 dell'11 aprile 2019 delega alla sottoscrizione della presente convenzione il Direttore della U.O.C. Affari Generali, dott.ssa Silvia Liggeri

PREMESSO CHE

- l'ASST Nord Milano ha chiesto la disponibilità dell'ASST della Brianza all'erogazione di prestazioni specialistiche di ecoendoscopia a favore dei pazienti ricoverati nei presidi dell'ASST Nord Milano;
- l'ASST della Brianza si riserva espressamente di riesaminare il contenuto del presente contratto alla luce dell'eventuale sopravvenuta normativa in materia.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della presente convenzione è l'erogazione di prestazioni specialistiche di ecoendoscopia, come specificate di seguito all'Art. 3 (Elenco delle Prestazioni e Tariffe), che l'ASST della Brianza si impegna ad assicurare ai pazienti ricoverati nei presidi dell'ASST Nord Milano.

ART. 2 – CONDIZIONI RELATIVE ALL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA'

L'attività di cui al precedente articolo verrà resa alle seguenti condizioni:

- le prestazioni verranno erogate presso le strutture dell'ASST della Brianza;

- la Direzione Medica dell'ASST Nord Milano provvederà ad inoltrare all'ASST della Brianza la richiesta per la prenotazione degli esami in oggetto;
- l'ASST della Brianza provvederà a fissare gli appuntamenti e a darne debita comunicazione all'ASST Nord Milano;
- l'ASST Nord Milano provvederà al trasporto dei propri pazienti che si dovranno presentare, il giorno e nell'ora concordati, muniti della necessaria documentazione sanitaria.

ART. 3 – ELENCO DELLE PRESTAZIONI E TARIFFE

L'attività in argomento consiste nell'erogazione delle prestazioni di seguito elencate:

- eco endoscopia superiore (esofago, stomaco, duodeno) – cod. 44.19.3;
- eco endoscopia superiore (esofago, stomaco, duodeno) con biopsia – cod. 44.14.1;
- eco endoscopia inferiore (retto, colon) – cod. 48.29.2;
- eco endoscopia inferiore (retto, colon) con biopsia – cod. 48.24.1;
- eco endoscopia del pancreas – cod. 52.13.1;
- eco endoscopia del pancreas con biopsia – cod. 52.14.1;
- posizionamento di endoprotesi:
 - o esofagee – cod. 42.81;
 - o biliari 51.87;
 - o ercp 51.10;
 - o pste 51.85;
 - o rimozione calcoli 51.88;

in pazienti in cui sia indispensabile una procedura palliativa o temporanea di questo tipo. Per ogni prestazione l'ASST Nord Milano corrisponderà all'ASST della Brianza l'importo previsto dal nomenclatore tariffario regionale in vigore al momento dell'erogazione della prestazione.

ART. 4 – RENDICONTAZIONE

L'ASST della Brianza, per il tramite della U.O.C. Economico - Finanziaria, provvederà ad emettere all'ASST Nord Milano regolare fattura in esenzione I.V.A. ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/72, in quanto trattasi di prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza.

Detta fattura dovrà descrivere analiticamente: dati anagrafici paziente, la tipologia, la quantità delle prestazioni erogate e le tariffe applicate; tale descrizione potrà anche essere contenuta in un prospetto allegato alla fattura stessa.

Le suddette Aziende sono tenute ad adeguarsi al sistema di fatturazione elettronico secondo la normativa vigente in materia.

La relativa fatturazione verrà emessa mensilmente.

ART. 5 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'ASST Nord Milano provvederà al pagamento della fattura entro 60 giorni dalla data di emissione, accreditando l'importo sul conto corrente indicato nel documento fiscale.

In caso di ritardato pagamento dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del saggio legale.

ART. 6 – DURATA

La presente convenzione decorre **dal 1 luglio 2021 fino al 30 giugno 2023**, con possibilità di eventuale rinnovo su richiesta scritta da trasmettere almeno 90 giorni prima della scadenza, possibili modifiche potranno intervenire a seguito di emanazione di norme legislative o regolamentari da parte di organi istituzionali. Non è previsto il rinnovo tacito.

ART. 7 – ASSICURAZIONE

L'ASST della Brianza dichiara di essere titolare di idonea copertura assicurativa per i rischi derivanti da eventuali responsabilità connesse all'attività oggetto del presente accordo, in caso di responsabilità ad essa attribuibile.

ART. 8 – EVENTUALI VARIAZIONI

Eventuali richieste di variazione della presente convenzione dovranno essere indirizzate, in forma scritta, alla U.O.C. Programmazione gestione e integrazione della rete sociosanitaria, Ufficio Libera Professione e Convenzioni Sanitarie all'indirizzo della sede legale di ASST della Brianza o all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.asst-brianza.it.

Ogni modifica alla presente convenzione dovrà avvenire mediante atto debitamente sottoscritto dalle parti.

ART. 9 – RECESSO ANTICIPATO

E' fatta salva la possibilità di recesso anticipato da parte di uno dei due contraenti, con preavviso di almeno 60 gg da notificarsi mediante raccomandata A/R o comunicazione inoltrata all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.asst-brianza.it.

ART. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI E SENSIBILI

Nell'espletamento della presente convenzione, le Parti danno atto che i dati di cui vengono a conoscenza e reciprocamente forniti, conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività in oggetto, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679 UE ("Regolamento Generale sulla protezione dei dati") e dalla successiva normativa nazionale di armonizzazione, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza ed i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati personali e particolari.

Atteso che la titolarità dei dati rimane in capo alla ASST Nord Milano, con la sottoscrizione della presente convenzione, la ASST Nord Milano autorizza formalmente, ai sensi del comma 2 dell'art. 2-quattordicesimo del Codice Privacy italiano, a trattare i dati personali e particolari dei propri utenti i professionisti dell'ASST della Brianza che svolgono l'attività oggetto della convenzione, secondo i codici di condotta ed i regolamenti comunicati dalla ASST Nord Milano.

I professionisti dell'ASST della Brianza sono tenuti a svolgere le attività oggetto della convenzione secondo le regole del Codice di Deontologia medica e seguendo i principi di riservatezza, correttezza e necessità. Le parti, altresì, si impegnano a sottoscrivere - separatamente - apposito atto di designazione quale Responsabile esterno per il trattamento dei dati personali per conto del Titolare del trattamento per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione.

Art. 11 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Con la sottoscrizione della presente convenzione le parti dichiarano di essere a conoscenza, essendone state adeguatamente informate, e di accettare il contenuto dei rispettivi Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 e dei Codici di Comportamento dei propri dipendenti ai sensi del DPR 62/2013 di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali.

Qualsiasi condotta contraria alle suddette norme e principi costituirà causa di immediata risoluzione della convenzione da esercitarsi ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante lettera raccomandata a.r. o PEC, fatto salvo il diritto di risarcimento del danno.

ART. 12 – IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

La presente convenzione:

- è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, c.1, lett. d) e c.2 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* e ss.mm.ii.;
- è soggetta ad imposta di bollo, a carico dell'ASST Nord Milano, ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, la quale ha provveduto al versamento dovuto tramite mod. F23 di detta imposta;
- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, I comma, n. 19 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/86.

ART. 13 – FORO COMPETENTE

Le parti accettano di definire amichevolmente eventuali controversie che dovessero insorgere. Nel caso in cui ciò non sia possibile, le parti espressamente concordano di eleggere quale Foro esclusivo e non concorrente con quelli ordinari previsti dalla legge, il Foro di Monza, e di escludere, pertanto, l'eventuale accesso al foro normativamente disciplinato dal c.p.c..

ART. 14 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si farà riferimento alla vigente normativa.

Le parti, infine, si danno reciprocamente atto e confermano che la presente scrittura è stata liberamente e direttamente negoziata dalle parti stesse e che le singole pattuizioni sono state da loro attentamente esaminate e che non si rende pertanto applicabile il disposto di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto, in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17.12.2012:

ASST Nord Milano
Il Direttore U.O.C. Affari Generali
su delega con deliberazione n. 222 del
11.04.2019
(dott.ssa Silvia Liggeri)

ASST della Brianza
Il Direttore della U.O.C.
Programmazione Gestione e Integrazione
della Rete Socio Sanitaria
(dott. Gennaro Rizzo)